GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 14 agosto 1923** — **Numero 191**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine e frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi. . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla ***Amministrazione della*** **Gazzetta Ufficiale** ***presso il Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze*** *(Tel. 91-86) — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1680.

Applicazione della tassa camerale sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Rimini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1886, n. 2290 (parte supplementare) con cui venne approvata la tariffa ed il regolamento per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Rimini;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni 16 agosto 1922 e 6 giugno 1923 della suddetta Camera di commercio di Rimini;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Rimini è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago, che non siano inscritti nei ruoli della imposta camerale principale.

La tassa verrà applicata in conformità della seguente tariffa:

1° Nella città di Rimini gli esercenti temporanei di bazars, di negozi di stralcio di qualsivoglia genere e coloro che esercitano, senza continuità un commercio in alberghi o case private pagheranno:

a) se il negozio è aperto da un giorno ad un mese, L. 40;

b) per ogni mese successivo o porzione di mese, L. 20;

c) per esercizio di vendita in alberghi o case private per ogni dieci giorni o frazione, L. 20;

2° Il traffico ambulante, esercitato con banco fisso e mobile, contribuirà per ogni settimana o frazione di settimana;

a) se il banco ha una superficie fino a 4 mq., L. 8;

b) per ogni 4 metri in più o frazione, L. 4.

Sono esenti i piccoli banchi aventi merci di valore non eccedente a L. 100.

3° Le anzidette tasse negli altri Comuni del distretto sono ridotte alla metà.

4° Non sono comprese fra gli esercizi colpiti dalla presente tariffa:

a) i negozi, che pure intitolandosi bazars, figurano inscritti nei ruoli della tassa camerale;

b) i negozi di stralcio dipendenti dalle liquidazioni aperte dai commercianti stabili nella stessa località dei propri esercizi;

c) i banchi esercitati dai trafficanti domiciliati nel Comune, nel quale tengono i banchi medesimi, purchè inscritti nei ruoli della tassa camerale;

d) gli esercizi temporanei aperti soltanto nei giorni di fiera e di mercato.

Art. 2.

La tassa predetta sarà riscossa col privilegio delle pubbliche imposte e secondo le norme contenute dall'annesso regolamento visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Il Regio decreto 25 settembre 1886, n. 2290, è [illegible] to.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del [illegible] dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 67. — GISCI.

REGOLAMENTO

per l'applicazione della tassa camerale sugli esercenti temporanei e sul commercio girovago nel distretto della Camera di commercio di Rimini.

Art. 1.

Chiunque intende aprire un negozio temporaneo di bazars o di stralcio od esercitare il traffico ambulante con banco fisso e mobile nella città o circondario di Rimini od esercitare un commercio temporaneo in alberghi o case private deve farne denuncia in Rimini alla Camera di commercio, nelle altre località del circondario al sindaco del Comune per gli effetti della tassa speciale recata dalla tariffa annessa al R. decreto che autorizza l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo nel distretto camerale di Rimini.

Art. 2.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago devono fare la denunzia entro tre giorni alla Camera.

L'inosservanza dell'obbligo della denunzia è punito con una ammenda da L. 5 a 200, a termini della legge organica 20 marzo 1910, n. 121, salvo l'osservanza del disposto del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 264.

Art. 3.

In Rimini la Camera di commercio ed i sindaci per tutti gli altri Comuni del circondario, vigileranno per la scoperta degli esercizi temporanei non denunciati.

Art. 4.

I proprietari, conduttori ed esercenti dei negozi e banchi temporanei saranno immediatamente invitati dal presidente della Camera o dal sindaco a versare al rispettivo esattore comunale, entro tre giorni dall'intimazione, la tassa dovuta secondo la tariffa, sotto comminatoria dell'esecuzione fiscale privilegiata a termini delle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 5.

Gli avvisi di pagamento saranno stesi sopra registri a madre e figlia forniti dalla Camera di commercio e di ognuno di essi si darà immediatamente notizia all'esattore.

Art. 6.

Al 31 dicembre d'ogni anno i sindaci trasmetteranno alla Camera di commercio le madri degli avvisi di pagamento rilasciati nei rispettivi Comuni.

Art. 7.

Gli esattori verseranno l'ammontare delle tasse poste a loro debito, dedotto l'aggio ad essi dovuto, al cassiere camerale nel tempo e nei modi con cui si effettua il versamento della tassa ordinaria principale.

Art. 8.

Ai cursori, messi, guardie comunali, agenti della forza pubblica spetteranno per ogni denuncia di esercizi temporanei sconosciuti alla Camera di commercio od ai sindaci due decimi della tassa riscossa oltre la metà dell'ammenda applicata da corrispondersi con mandato del presidente della Camera.

Art. 9.

Al presidente della Camera per il comune di Rimini ed ai sindaci per gli altri Comuni del circondario spetteranno le decisioni d'ogni controversia sull'applicazione della tariffa.

Le spese della perizia dipendenti da infondata opposizione dell'esercente girovago saranno a carico di quest'ultimo.

Art. 10.

Contro tali decisioni si potrà appellare alla Camera di commercio nel termine di tre giorni con atto in bollo competente corredato dalla prova dell'eseguito pagamento della tassa.

Contro le deliberazioni della Camera si potrà ricorrere al Tribunale civile di Forlì, in sede commerciale, il cui giudizio sarà inappellabile a termini dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 11.

Il presente regolamento andrà in vigore il mese successivo alla sua approvazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro per l'industria ed il commercio
TEOFILO ROSSI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1681.
Applicazione della tassa camerale sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 febbraio 1901, n. 83 (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni 28 maggio 1921, 19 aprile 1922 e 21 aprile 1923, della suddetta Camera di commercio di Ascoli Piceno;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non siano iscritti nei ruoli della imposta camerale principale. La tassa sarà prelevata in conformità della seguente tariffa:

1° Per il commercio temporaneo, condotto in albergo o luogo privato, di dettaglio di mercerie, manifatture, chincaglierie, confezioni, mode, oreficerie, argenterie, ecc., L. 30 per permanenza fino a dieci giorni; per i giorni successivi, fino al compimento dei primi novanta giorni, L. 1 al giorno; per il tempo successivo fino ad un anno dall'inizio dell'esercizio, L. 80;

2° Per il commercio semplice su banchi fissi o mobili L. 0,30 al giorno;

3° Per il commercio esercitato su veicoli a mano, L. 0.15 al giorno; per quello esercitato su veicoli trainati a forza animale, L. 0.75 al giorno; per quello esercitato su autoveicoli, L. 2 al giorno.

Art. 2.

La tassa anzidetta sarà riscossa col privilegio delle pubbliche imposte e secondo le norme contenute nell'annesso regolamento visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Il R. decreto 14 febbraio 1901, n. 83 (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 68. — GISCI.

REGOLAMENTO

per l'applicazione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Ascoli Piceno.

Art. 1.

Agli effetti della suddetta tassa sono equiparati agli esercenti temporanei e girovaghi, coloro che esercitano nel distretto camerale in modo non permanente e saltuario: bazar, negozi di stralcio e liquidazioni, o il traffico ambulante con banchi fissi e mobili, come pure tutti coloro che apriranno con carattere temporaneo nel corso dell'anno negozi di qualsiasi genere che non figurano sui ruoli camerali.

Art. 2.

I commercianti temporanei soggetti alla tassa sopra determinata, previa domanda in carta libera al sig. presidente della Camera di commercio, possono, se il loro commercio è continuativo, ottenere eventualmente un abbonamento che verrà stabilito in base all'importanza commerciale del richiedente.

Art. 3.

Sono esenti dal pagamento della tassa:
a) i venditori ambulanti se la merce che portano sulla persona senza aiuto di veicoli o banchi di qualsiasi genere, non superi le L. 300, e sempre però quando non risulti che abbiano depositato altre merci per un valore superiore a L. 6000;
b) i commessi viaggiatori, agenti e rappresentanti di commercio che pur portando merci seco non ne facciano traffico;
c) i venditori ambulanti e girovaghi di derrate e sostanze alimentari;
d) i negozi di stralcio dipendenti da liquidazioni di esercizi già iscritti nei ruoli della circoscrizione camerale;
e) i banchi esercitati da trafficanti residenti nel Comune nel quale tengono i banchi medesimi, purchè paghino la tassa camerale;
f) le aperture di negozio e l'esercizio temporaneo e girovago nei giorni di fiera.

Art. 4.

Agli effetti della suddetta tassa il conduttore di alberghi, restaurants e chiunque altro ospiti commercianti girovaghi e temporanei sono tenuti a far denuncia immediata nelle prime 24 ore al presidente della Camera di commercio, se nel capoluogo, od al sindaco del rispettivo Comune, se in un altro centro del distretto camerale, in difetto soggiacerà alla penalità di cui all'art. 63 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 5.

La presidenza della Camera di commercio e industria per il comune di Ascoli Piceno ed i sindaci per tutti gli altri Comuni del Circondario invigileranno per l'accertamento degli esercizi non denunziati.

Art. 6.

Ai cursori, messi, guardie comunali ed ai Reali carabinieri spetteranno per ogni denunzia di esercizio temporaneo e girovago 2/10 della tassa e della relativa sopratassa riscossa. L'importo sarà ad essi pagato, mediante mandato, dalla Camera.

Art. 7.

Gli esercenti il commercio girovago e temporaneo saranno diffidati a versare all'impiegato *ad hoc* destinato, entro lo stesso giorno della intimazione, la tassa dovuta sotto pena dell'esecuzione fiscale privilegiata, ai termini delle vigenti leggi sulle imposte dirette.

Art. 8.

Agl esattori incaricati per l'applicazione della tassa spetterà un aggio dell'8 %.

Art. 9.

Ad ogni bimestre finito, gli incaricati per la riscossione della tassa sono tenuti, detratto l'aggio ad essi spettante, a versare le somme esatte alla tesoreria della Camera di commercio.

Art. 10.

Gli avvisi di pagamento sono estesi su registri, a madre e figlia; essi saranno forniti dalla Camera di commercio.

Art. 11.

Gli esattori ed incaricati della riscossione della tassa devono inviare alla Camera, nel termine di un mese dalla data di emissione, gli atti di esecuzione rimasti infruttiferi.

Per essere esonerati dal pagamento delle tasse non riscosse, entro il suddetto termine, devono inviare giustificazione valida e specificata delle non avvenute esazioni.

Art. 12.

La decisione di ogni controversia per l'applicazione della tassa spetta al presidente della Camera, sentito il parere della Commissione di finanza.

Art. 13.

Contro le deliberazioni del presidente può prodursi ricorso entro tre giorni dalla notifica di essa, su competente carta bollata, al Consiglio camerale.

Art. 14.

I reclami non sospendono i pagamenti delle tasse ritenute indebitamente pagate.

Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento sono applicabili le leggi e le disposizioni ministeriali in materia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro per l'industria ed il commercio
TEOFILO ROSSI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1923, n. 1682.

Approvazione della convenzione stipulata il 18 giugno 1923 col Consorzio portuale di Palermo e con la Società Mac-Arthur per la sistemazione del porto di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 36, che autorizzò il Governo del Re a concedere al Consorzio portuale di Palermo, la costruzione delle opere di sistemazione del porto di Palermo, previste nel progetto di massima 20 aprile 1919, a firma dell'ingegnere Enrico Simoncini, nonchè la creazione e la gestione di una zona industriale;

Visto il decreto Reale 10 febbraio 1922, n. 64, col quale fu approvata la convenzione stipulata addì 3 febbraio 1922, con il Consorzio portuale di Palermo per la concessione su citata;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1922, registrato alla Corte dei conti addì 15 successivo, registro 5, foglio 1691, che approvò e rese esecutorio l'atto 14 febbraio 1922 col quale il Consorzio portuale di Palermo, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 26 della predetta convenzione, subconcesse alla Società anonima italiana Mac-Arthur la costruzione delle opere suddette, nonchè la creazione e la gestione della zona industriale;

Visto il decreto Reale 7 giugno 1923, n. 1372, col quale l'importo complessivo delle opere di sistemazione del porto di Palermo da L. 214,000,000 è stato ridotto a L. 175,000,000;

Vista la nuova convenzione stipulata in data 18 giugno 1923 col Consorzio portuale di Palermo e con la Società anonima italiana Mac-Arthur per le conseguenti modifiche degli atti sopracitati;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto coi Ministri delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 18 giugno 1923, fra il Ministro dei lavori pubblici, rappresentato dal sig. gr. uff. avv. Carlo Petrocchi; il Ministro delle finanze rappresentato dal sig. comm. dott. Giuseppe Sicardi, il Ministro della marina, rappresentato dal signor comm. avv. Carlo Treves; il Consorzio portuale di Palermo, rappresentato dal sig. barone comm. Vincenzo Signorino, e la Società anonima italiana Mac-Arthur, rappresentata dal consigliere sig. ing. Alfredo H. Sauerbrun, la quale apporta modificazioni alla precedente convenzione in data 3 febbraio 1922 e all'atto 14 stesso mese per la concessione e sub-concessione delle opere di sistemazione del porto di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA — A. DE' STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1684.

Modificazioni al regolamento 18 agosto 1920, n. 1482, per l'istruzione superiore economica e commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1558, convertito in legge 15 febbraio 1923, n. 499;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, che porta modificazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Visto il Regolamento generale sull'istruzione superiore economica e commerciale, approvato col R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Sentito il Consiglio superiore per l'istruzione economica e commerciale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 95 e 104 del regolamento generale per l'istruzione superiore economica e commerciale, approvato con il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 18. — In tutti gli istituti superiori gli insegnamenti fondamentali costitutivi della facoltà di scienze economiche e commerciali sono i seguenti:

1° Istituzioni di diritto privato;
2° Istituzioni di diritto pubblico. Diritto internazionale;
3° Diritto commerciale, marittimo ed industriale;
4° Economia politica. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
5° Statistica metodologica, demografica ed economica;
6° Politica economica e legislazione doganale;
7° Geografia economica. Storia economica;
8° Matematica finanziaria;
9° Merceologia;
10° Computisteria e ragioneria generale ed applicata;
11° Tecnica mercantile e bancaria.

Per ognuna delle cattedre sopra elencate non si può nominare che un solo professore ordinario o straordinario. Qualora però a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1921, convertito in legge 15 febbraio 1923, n. 499, e con le norme dell'art. 13 della legge 20 marzo 1913, n. 268, le cattedre di materie fondamentali comprendenti due insegnamenti di discipline distinte fossero separate, le cattedre risultanti non potranno essere coperte contemporaneamente con professori di ruolo se non dopo che sia stato provveduto a norma del

citato art. 13 all'istituzione del corrispondente posto nell'organico a carico del bilancio dell'istituto e senza aggravio dello Stato.

Art. 19. — Il corso degli studi della facoltà di scienze economiche e commerciali per il conferimento della laurea dottorale, ha in tutti gli istituti la durata obbligatoria di quattro anni.

Gli insegnamenti di cui all'art. 18, sono annuali, ad eccezione dei seguenti, che sono biennali. Diritto commerciale e marittimo (o industriale); economia politica; statistica; geografia economica; matematica finanziaria; merceologia; computisteria e ragioneria; tecnica mercantile e bancaria.

L'ordine di svolgimento degli insegnamenti nei primi tre anni è stabilito dai Consigli accademici e sarà comunicato al Ministero.

Sono riservati al 4° anno gli insegnamenti della politica economica e legislazione doganale e quelli del 2° anno della tecnica mercantile e bancaria.

Nel 4° anno ogni studente può, inoltre, seguire uno dei corsi complementari di integrazione o di specializzazione che si tengono nell'istituto al quale è iscritto.

E' in facoltà dei Consigli accademici di stabilire, avuto riguardo alle condizioni locali, che debba essere oggetto di un corso speciale l'insegnamento del diritto industriale oppure quello del diritto marittimo.

Art. 20. — I corsi complementari di integrazione o specializzazione possono comprendere insegnamenti speciali, esercitazioni, conferenze o letture in seminari o laboratori.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale, saranno determinati i corsi di specializzazione e di integrazione, che potranno essere istituiti secondo le norme del R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1558, convertito in legge 23 febbraio 1923, n. 499.

Ogni corso di specializzazione, oltre gli insegnamenti stabiliti nel decreto di istituzione, potranno comprendere serie di lezioni, di conferenze e di esercitazioni su speciali materie, stabilite annualmente dal Consiglio accademico in relazione alle particolari finalità di ciascun corso.

Con decreto Ministeriale, su proposta del Consiglio accademico, saranno determinati per ciascun istituto, in numero non superiore a tre, i corsi di integrazione o specializzazione che saranno tenuti in ciascun anno.

Art. 21. — In ogni istituto oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari deve essere dato l'insegnamento delle seguenti quattro lingue straniere moderne: francese, inglese, spagnuola e tedesca.

Quando speciali ragioni di opportunità o di finalità dell'istituto lo richiedano, una delle quattro lingue indicate potrà essere sostituita da altra lingua moderna. Sulla proposta per tale sostituzione dovrà essere sentito il Consiglio superiore della istruzione economica e commerciale.

L'insegnamento di altre lingue moderne potrà essere istituito con le norme dell'art. 13 della legge.

Ogni studente deve seguire un corso triennale di due lingue straniere, una delle quali dovrà essere la inglese o la tedesca e l'altra sarà scelta fra quelle di cui è dato l'insegnamento nell'istituto al quale è iscritto.

Gli esami di lingue dovranno essere sostenuti alla fine di ogni anno e saranno costituiti da una prova scritta e da una prova orale. Lo studente che non abbia superato l'esame non sarà obbligato a rinnovare l'iscrizione, ma non sarà ammesso all'esame per l'anno successivo finchè non abbia superato l'esame dell'anno precedente.

Le norme relative all'insegnamento delle lingue straniere saranno stabilite con speciale regolamento, sentito il Consiglio superiore della istruzione economica e commerciale.

Art. 95. — Le tasse scolastiche, di cui all'art. 3 della legge, sono stabilite in misura uniforme per tutti gli istituti con decreto Reale su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale.

Art. 140. — La gestione finanziaria degli istituti superiori comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 2.

All'art. 48 del regolamento sopra citato è aggiunto il seguente comma:

« Potranno essere trasferiti nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali i professri ordinari e straordinari delle Regie università e degli altri istituti di istruzione superiore di grado universitario che dipendono da altri Ministeri alle stesse condizioni con le quali avvengono i trasferimenti dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali alle università, ed agli altri istituti di istruzione superiore ».

Art. 3.

Nell'art. 142 le date in esso fissate per la presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi sono rispettivamente sostituite con le date del 30 maggio e del 30 settembre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 71. — GISCI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1923, n. 1626.
Autorizzazione al comune di Pasian Schiavonesco di cambiare la sua denominazione in quella di « Basiliano »

N. 1626. R. decreto 28 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il comune di Pasian Schiavonesco è autorizzato al cambiamento della sua denominazione in quella di « Basiliano ».

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 14. — GISCI.

REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1627.
Autorizzazione alla Fondazione di patronato per i liberati dal carcere « Della Misericordia » di Torino, ad accettare la donazione di un'area fabbricabile.

N. 1627. R. decreto 3 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, si aurizza la Fondazione di patronato per i liberati dal carcere detta « Della Misericordia », di Torino, ad accettare la donazione dell'area fabbricabile, sita in comune di Torino, località Cascina Ricco, offertale dal sig. Casalegno Giuseppe.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 15. — GISCI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Chiavenna (Sondrio), di Agnana (Reggio Calabria), di Crodo (Novara), di Brienza (Potenza) e di Cosenza.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiavenna, in provincia di Sondrio.

SIRE,

Nel novembre scorso, a causa di gravi dubbi che cominciavano a serpeggiare nell'opinione pubblica circa la regolarità della gestione di uno spaccio municipale, affidata a due assessori, e sulle conseguenze che potevano derivarne alla finanza del Comune, 7 consiglieri di Chiavenna, sui 20 assegnati per legge, rassegnavano le dimissioni.

Indettesi le elezioni suppletive nel dicembre successivo, il concorso degli elettori alle urne fu quasi nullo, così che i neo eletti, si dimisero prima di assumere l'ufficio.

Un'inchiesta disposta dal Prefetto nel marzo scorso, ha accertato notevoli irregolarità e deficienze nel funzionamento dei servizi e nella contabilità comunale. Lo spaccio municipale, gestito senza regolari scritturazioni contabili e senza adeguati controlli, si è chiuso con un rilevante disavanzo per la cattiva ed imprevidente amministrazione dei gestori, a carico dei quali il Consiglio di prefettura ha iniziato giudizio di responsabilità.

L'ultimo conto deliberato rimonta al 1919, ed il tesoriere non ha ancora presentato quelli dal 1921 in poi; il bilancio pel 1923 è stato compilato in modo inadeguato alle esigenze della finanza municipale e non ostante l'esercizio inoltrato non potè ancora essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le tasse comunali risultarono applicate con criteri partigiani e dando luogo a numerosissimi reclami, la cui istruttoria rese necessario l'invio sul luogo di un funzionario.

Le deduzioni date dall'amministrazione sui rilievi contestati non valgono a diminuirne la consistenza.

Ma se nei riguardi amministrativi l'azione dell'attuale amministrazione appare impari al compito e talora dannosa, più grave e preoccupante per le ripercussioni, che può avere sull'ordine pubblico, risulta l'atteggiamento fazioso e contrario alle istituzioni, che essa ha mantenuto pervicacemente anche dopo gli ultimi avvenimenti nazionali, che avrebbero dovuto consigliarle un contegno più prudente.

In occasione del 1° Maggio il sindaco, contravvenendo alle tassative disposizioni impartite dalle autorità governative, dette il permesso di affissione e distribuzione di un manifesto contenente censurabili allusioni politiche, ed un consigliere comunale veniva dichiarato in contravvenzione, perchè sorpreso ad affiggere e distribuire manifesti sovversivi.

Il giorno successivo, poi, un assessore comunale, ora sospeso dalle funzioni e deferito all'autorità giudiziaria, portò oltraggio al tricolore lacerando, alla presenza di numerosi alunni convenuti in un'aula scolastica, una coccarda coi colori nazionali.

La Giunta municipale inoltre aveva precedentemente rifiutato di sostenere la spesa per l'acquisto di una bandiera tricolore per le scuole comunali.

I fatti accennati hanno determinato una fortissima reazione nell'ambiente locale costringendo l'autorità di Pubblica sicurezza ad intensificare la vigilanza per prevenire dolorosi incidenti, finora evitati per le eccezionali misure adottate.

Poichè a togliere il pericolo di gravi incidenti, che potrebbero avere imprevidibili conseguenze, appare indispensabile l'adozione di un provvedimento, che ne rimuova radicalmente le cause, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chiavenna, in provincia di Sondrio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. cav. Ettore Campanella, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Agnana in provincia di Reggio Calabria.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Agnana, ha posto in luce il gravissimo disordine di quella civica azienda, accentuato da aspre divergenze sorte tra gli amministratori, la cui scissione in due gruppi pressochè equivalenti rende impossibile ogni attività alla rappresentanza elettiva.

L'ufficio comunale trovasi nel più deplorevole disordine: i registri delle deliberazioni devono essere messi al corrente a partire dal 1916; alla compilazione dei bilanci 1920-1921 si è dovuto provvedere d'ufficio e quelli per i successivi esercizi sono tuttora da compilare; alla formazione dei ruoli delle tasse non si è provveduto dal 1916 in poi; devono tuttora essere resi i conti a decorrere dall'esercizio 1906. Alla riscossione del dazio fino a tutto il 1922 si è provveduto irregolarmente in economia, a mezzo di un assessore prima e di una guardia municipale poi, con indebito e diretto impiego dei proventi da parte del sindaco.

I pubblici servizi sono in completo abbandono o non esistono affatto; la viabilità è in pessime condizioni; la gestione degli approvvigionamenti ha proceduto nel modo più irregolare; locali comunali sono goduti gratuitamente da amministratori; il servizio di tesoreria è privo di scritture contabili e in tale disordine da aver reso impossibile all'inquirente l'esecuzione di una verifica di cassa.

La inerzia dell'amministrazione, e particolarmente del sindaco, di fronte alle vaste usurpazioni della foresta Cuvolo, nella quale la popolazione esercita gli usi civici, ha destato un vivissimo malcontento, eccitando gli animi al punto da legittimare il timore di gravi perturbamenti della pubblica quiete.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità e l'urgenza al riassetto della civica azienda, si rende perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con Regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Agnana, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor barone cav. Giovanni Battista Crea, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Regio commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'articolo 1, n. 9 delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, numero 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Crodo in provincia di Novara.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita sull'amministrazione comunale di Crodo ha rilevato gravi irregolarità amministrative ed un colpevole sperpero del pubblico denaro. Con la connivenza degli amministratori, il segretario comunale ha trascurato in modo deplorevole i suoi doveri d'ufficio ed ha potuto compiere abusi per cui è stato deferito al Consiglio di disciplina; è stato fra l'altro accertato che egli non aveva versato nella cassa comunale la quota dei diritti di segreteria dovuta al Comune e che, contrariamente al divieto fattogli anche dal regolamento organico, aveva assunto la fornitura della cancelleria agli uffici municipali liquidando somme non dovute; egli aveva inoltre indebitamente percepito indennità caro viveri supplementari e compensi rilevanti, per sè e per persone di sua famiglia, per lavori straordinari mai effettuati.

La gestione della civica azienda, priva di ogni criterio direttivo, a causa dell'inettitudine e dell'inerzia dimostrata dagli amministratori, è stata gravemente compromessa, il servizio dell'illuminazione elettrica è affidato ad un assessore; la Giunta municipale, senza autorizzazione del Consiglio, ha disposto l'esecuzione di lavori per importi superiori al limite massimo di sua competenza ed ha abitualmente seguito procedimenti irregolari nella liquidazione delle spese.

Le deduzioni rese dal Consiglio a tali addebiti regolarmente contestati non risultarono soddisfacenti, dimostrando come nessun affidamento si possa fare sulla rappresentanza elettiva per ricondurre l'ordine e la regolarità nella gestione della civica azienda. D'altronde l'azione disorganica, deficiente ed illegale dell'amministrazione ha suscitato nella cittadinanza un vivo malcontento, che minaccia di provocare perturbamenti, e che ha posto di fatto l'amministrazione stessa nell'impossibilità a continuare nella sua gestione, tantochè, per apportare talune modificazioni ordinate dall'autorità tutoria al bilancio dell'anno corrente, si è dovuto inviare sul posto un Commissario.

Pertanto, per assicurare ad un tempo la pubblica tranquillità ed il riassetto della civica azienda, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Crodo, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Domenico Moretto è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Brienza in provincia di Potenza.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Brienza, fin dall'insediamento aveva assunto atteggiamenti faziosi vietando l'esposizione del Tricolore, promovendo manifestazioni antinazionali, fomentando nella cittadinanza sentimenti contrari alle istituzioni. Un'inchiesta compiuta nel dicembre scorso accertò che gli amministratori avevano fatto un deplorevole sperpero del pubblico denaro per favorire organizzazioni del proprio partito ed avevano attuato numerosi provvedimenti di spiccato carattere partigiano, specie in odio agli impiegati che militavano nei partiti avversi, rifiutando di dare esecuzione ai provvedimenti correttivi adottati dall'autorità di tutela; gravi addebiti risultarono a carico del sindaco e di un assessore, che furono sottoposti a procedimento penale.

In seguito all'inchiesta, il sindaco rassegnò le dimissioni, ma il Consiglio comunale, sebbene ripetutamente invitato dall'autorità politica locale, non ha finora provveduto alla sua sostituzione, sicchè, per assicurare la continuità dei servizi, il Prefetto ha dovuto provvisoriamente affidare la gestione della civica azienda ad un suo Commissario.

Le ripercussioni di tale situazione nell'ambiente locale hanno suscitato nella popolazione un vivissimo fermento, che recentemente ha dato luogo a pubbliche dimostrazioni, nelle quali a stento si sono potute evitare gravi conseguenze. Anche per motivi di ordine pubblico oltrechè per necessità di ricondurre la normalità nel funzionamento dell'amministrazione, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1914, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Brienza, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Carmine Carbone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Co-

mune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cosenza.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Cosenza, per i dissensi sorti in seno alla maggioranza consiliare in seguito alla ripercussione dei recenti avvenimenti politici nell'ambiente locale, si trova da tempo in condizioni da non poter funzionare regolarmente.

Alcuni mesi or sono la Giunta municipale presentava le dimissioni al Consiglio, il quale a stento poteva indurla a ritirarle; ma, recentemente, essendosi acuiti i dissidi, il sindaco, la Giunta ed altri consiglieri hanno nuovamente rassegnate le dimissioni.

La crisi dell'amministrazione ed i motivi che l'hanno determinata hanno avuto profonde ripercussioni nella cittadinanza, aggravando in modo preoccupante la tensione dei rapporti tra i partiti locali, il cui fermento minaccia di provocare perturbamenti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, che riconduca nel tempo stesso la normalità nel funzionamento della civica azienda e la tranquillità nell'ambiente locale; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cosenza è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Luigi Del Giudice, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1923.
Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Eugenio Garibaldi, nato a Genova il 26 aprile 1885, da Luigi e da Emilia Brun, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Eugenio Garibaldi il riacquisto della cittadinanza;

Veduto il parere in data 10 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª);

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Eugenio Garibaldi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1923.

Pel Ministro: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 13 al 19 agosto 1923 è stata fissata in L. 447, rappresentanti: 100 dazio nominale e 347 aggiunta cambio.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

(1ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che i Buoni triennali 5%, undecima emissione, n. 84, di L. 35,600 e n. 85 di L. 11,900 sono stati erroneamente intestati a Novara Mario di Carlo Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, mentre dovevano intestarsi a Novara Mario di Giovanni, minore, ecc.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, ai termini dello art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 10 agosto 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 6).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di Debito pubblico presentato per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data della ricevuta: 15 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Polverini Aldo — Titolo del Debito pubblico nominativo: n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 % proveniente da polizza combattenti, con decorrenza 1° gennaio 1923.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

AVVERTENZA.

La 2ª e la 3ª pubblicazione dell'Elenco di smarrimento titoli (perdita certificati) che comincia De Gaglia Elisa, debbonsi ritenere come non avvenute in quanto fatte intempestivamente.

Dario Peruzzi, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.